



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 maggio 2014
(OR. en)**

9858/14

**RESPR 17
FIN 365
CADREFIN 80
POLGEN 67**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	14 maggio 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 271 final
Oggetto:	Documento di lavoro della Commissione sul calcolo, finanziamento, versamento e iscrizione in bilancio della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito ("correzione britannica") in conformità degli articoli 4 e 5 della decisione 2014/xxx/UE, Euratom del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 271 final.

All.: COM(2014) 271 final



Bruxelles, 14.5.2014
COM(2014) 271 final

DOCUMENTO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE

sul calcolo, finanziamento, versamento e iscrizione in bilancio della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito ("correzione britannica") in conformità degli articoli 4 e 5 della decisione 2014/xxx/UE, Euratom del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

INTRODUZIONE

In conformità delle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 e della decisione del Consiglio, del (...), relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, il presente documento sostituisce il documento di lavoro della Commissione 9851/07 del 23 maggio 2007¹. Se non diversamente specificato, i riferimenti agli articoli riguardano la decisione sulle risorse proprie del (.....) (in appresso DRP 2014).

Il presente documento stabilisce le seguenti disposizioni per la correzione britannica:

- il calcolo dell'importo della correzione per un determinato anno,
- il suo finanziamento nell'anno successivo,
- le definizioni degli aggregati di bilancio,
- l'iscrizione della correzione nel bilancio.

Le modifiche al sistema delle risorse proprie derivanti dalle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 non hanno alcun impatto sulla correzione britannica per gli esercizi anteriori al 2014. Tenuto conto dell'entrata in vigore della DRP 2014, le disposizioni del presente documento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2014. Si applicheranno pertanto a partire dal calcolo della correzione britannica per il 2014, da iscrivere in bilancio per la prima volta nel 2015.

Ogni utilizzo del bilancio generale dell'Unione che dia luogo a compensazione ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo intergovernativo sul funzionamento del fondo unico di risoluzione² ("spesa connessa all'SRM") non ha incidenza sulla correzione britannica. Sono pertanto esclusi dal calcolo sia la spesa connessa all'SRM sia il corrispondente utilizzo aggiuntivo della risorsa RNL.

¹ Calcolo, finanziamento, versamento e iscrizione in bilancio della correzione degli squilibri di bilancio in conformità degli articoli 4 e 5 della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'UE, Consiglio dell'Unione europea, 9851/07 ADD 2, del 23 maggio 2007.

² Che copre i casi di responsabilità extracontrattuale e i costi ivi connessi, nell'ambito dell'esercizio dei poteri delle istituzioni dell'Unione ai sensi del regolamento (xx SRM).

1. LA CORREZIONE BRITANNICA

1.1. Il calcolo della correzione (articolo 4 della DRP 2014)

Il calcolo dell'importo della correzione dell'anno t in conformità dell'articolo 4 si effettua:

- a) calcolando la differenza fra:
 - la parte percentuale del Regno Unito nel totale delle basi IVA non ridotte e
 - la parte percentuale del Regno Unito nel totale della spesa ripartita;
 - b) moltiplicando la differenza ottenuta alla lettera a) per il totale della spesa ripartita;
 - c) moltiplicando il risultato ottenuto alla lettera b) per 0,66;
 - il risultato ottenuto alle lettere da a) a c) rappresenta l'**importo originario** della correzione britannica;
 - d) detraendo dal risultato ottenuto alla lettera c) la differenza fra:
 - il prodotto della parte percentuale del Regno Unito nelle basi IVA non ridotte per il totale dei versamenti di tutti gli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), esclusi i versamenti destinati a finanziare la spesa connessa all'SRM, relativi all'esercizio t in oggetto (cioè i versamenti che il Regno Unito avrebbe effettuato se non ci fosse stata la risorsa RNL e la risorsa IVA non fosse stata ridotta) per il finanziamento delle spese totali di cui al punto 3.1 in appresso;
- e
- i versamenti del Regno Unito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), relativi all'esercizio t per il finanziamento delle spese totali di cui al punto 3.1 in appresso, esclusi i versamenti destinati a finanziare le riduzioni lorde dei contributi basati sull'RNL dell'Austria, della Danimarca, dei Paesi Bassi e della Svezia, di cui all'articolo 2, paragrafo 5, ed esclusi altresì i versamenti destinati a finanziare la spesa connessa all'SRM;
 - la differenza di cui alla lettera d) rappresenta il vantaggio del Regno Unito (si tratta infatti del vantaggio che il Regno Unito trae dalla riduzione dell'IVA, dalla riduzione dell'aliquota uniforme IVA e dall'introduzione della risorsa RNL);
 - il risultato ottenuto sottraendo il vantaggio del Regno Unito dall'importo originario (cioè il risultato ottenuto alla lettera d)) rappresenta la correzione britannica di base;

- e) detraendo dal risultato di cui alla lettera d) i guadagni risultanti per il Regno Unito dall'aumento (dal 10% al 20%) della percentuale delle risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), trattenute dagli Stati membri a titolo di copertura delle spese di riscossione.

Questo implica la deduzione dal risultato ottenuto alla lettera d) del risultato della moltiplicazione tra:

- il 12,5%¹ delle risorse totali nette di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), iscritte nel bilancio UE previa deduzione delle spese di riscossione, e
 - la differenza tra la parte del Regno Unito nelle risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e la sua parte nella base IVA UE non ridotta;
 - i guadagni di cui alla lettera e) rappresentano i **guadagni straordinari provenienti dalle RPT (risorse proprie tradizionali)**;
 - la deduzione dei **guadagni straordinari provenienti dalle RPT dalla correzione britannica di base** completa il calcolo della correzione britannica (cioè il risultato ottenuto alla lettera e));
- f) il totale della spesa ripartita, di cui alla lettera a), secondo trattino, e alla lettera b), viene ridotto del totale della spesa ripartita degli Stati membri che hanno aderito all'UE dopo il 30 aprile 2004, fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal FEAOG-sezione garanzia.

La parte relativa a ciascuno Stato membro delle spese per lo sviluppo rurale originate dal FEAOG-sezione garanzia è calcolata secondo le percentuali figuranti nella tabella in appresso.

UE-13: Stanziamenti di impegno FEASR 2014-2020							
Parti teoriche originate dal FEAOG-sezione garanzia							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BG	67,6%	66,0%	64,1%	62,6%	61,1%	59,6%	58,2%
CZ	35,0%	33,4%	31,8%	30,1%	28,4%	26,6%	24,7%
EE	43,9%	41,2%	38,6%	36,0%	33,3%	30,6%	27,8%
CY	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
LV	67,2%	65,6%	64,0%	62,5%	60,9%	59,3%	57,6%
LT	57,7%	55,8%	53,8%	52,0%	50,2%	48,3%	46,4%
HU	25,2%	23,1%	20,8%	18,8%	16,5%	14,0%	11,1%
MT	84,2%	83,9%	83,7%	83,5%	83,3%	83,1%	82,8%
PL	31,2%	27,1%	22,8%	18,9%	14,9%	11,0%	7,0%
RO	73,1%	71,2%	69,0%	67,4%	65,7%	64,1%	62,6%
SI	84,0%	83,7%	83,4%	83,1%	82,8%	82,5%	82,2%
SK	30,6%	27,1%	23,5%	20,0%	16,1%	12,0%	9,7%
HR	74,0%	69,9%	68,6%	67,4%	66,0%	64,6%	63,2%

¹ La percentuale del 12,5% rappresenta il rapporto tra la parte aggiuntiva di RPT (10%) trattenuta a titolo di spese di riscossione e le RPT nette riscosse (80%).

1.2. Formalizzazione del calcolo della correzione britannica

La correzione britannica per l'anno t (da iscrivere in bilancio per la prima volta nell'anno $t+1$) è pari a:

correzione $UK_t = \text{Importo originario}_t - \text{vantaggio } UK_t - \text{guadagni straordinari provenienti dalle RPT}_t$

L'esatta determinazione di ciascun elemento è la seguente:

IMPORTO ORIGINARIO (punti 1.1, lettera a) - 1.1, lettera c), e punto 1.1, lettera f))

$$\text{Importo originario}_t = 0.66 * \left(\frac{ncVAT_t^{UK}}{ncVAT_t^{EU}} - \frac{AE_t^{UK}}{AE_t^{EU} - NAgE_t^{MS2004}} \right) (AE_t^{EU} - NAgE_t^{MS2004})$$

in cui:

$ncVAT_t^{XX}$: base IVA non ridotta dello Stato membro/del gruppo di Stati membri
 XX (dove $XX = UK$ o UE) nell'anno t ;

AE_t^{XX} : spesa ripartita UE per XX (dove $XX = UK$ o UE) nell'anno t ;

$NAgE_t^{MS2004}$: spesa UE non agricola (secondo la definizione di cui al punto 1.1, lettera f)) ripartita nell'anno t fra gli Stati membri che hanno aderito all'UE dopo il 30 aprile 2004;

VANTAGGIO DEL REGNO UNITO (punto 1.1, lettera d))

$$\text{Vantaggio } UK_t = \frac{ncVAT_t^{UK}}{ncVAT_t^{EU}} * (GNIP_t^{EU} + cVATP_t^{EU}) - (GNIP_t^{UK} + cVATP_t^{UK})$$

in cui:

$ncVAT_t^{XX}$: base IVA non ridotta dello Stato membro/del gruppo di Stati membri
 XX (dove $XX = UK$ o UE) nell'anno t ;

$GNIP_t^{XX}$: versamenti RNL totali effettuati da XX (dove $XX = UK$ o UE) nell'anno t ;

$cVATP_t^{XX}$: versamenti totali dell'IVA non ridotta effettuati da XX (dove $XX = UK$ o UE) nell'anno t ;

GUADAGNI STRAORDINARI PROVENIENTI DALLE RPT (punto 1.1, lettera e))

$$\text{Guadagni straordinari provenienti dalle RPT}_t = 0.125 * TOR_t^{EU} * \left(\frac{TOR_t^{UK}}{TOR_t^{EU}} - \frac{ncVAT_t^{UK}}{ncVAT_t^{EU}} \right)$$

in cui:

TOR_t^{XX} : risorse proprie tradizionali nette dello Stato membro/del gruppo di Stati membri XX (dove $XX = UK$ o UE) nell'anno t ;

$ncVAT_t^{XX}$: base IVA non ridotta dello Stato membro/del gruppo di Stati membri XX (dove $XX = UK$ o UE) nell'anno t ;

2. FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE BRITANNICA NELL'ANNO SUCCESSIVO (ARTICOLO 5 DELLA DRP 2014)

L'onere finanziario della correzione britannica dell'anno t è assunto dagli altri Stati membri nell'anno $t+1$ secondo le modalità seguenti:

- la ripartizione dell'onere è calcolata in funzione della parte rispettiva degli Stati membri nei versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), relativi all'anno $t+1$, ad esclusione del Regno Unito e senza tenere conto delle riduzioni lorde dei contributi basati sull'RNL dell'Austria, della Danimarca, dei Paesi Bassi e della Svezia di cui all'articolo 2, paragrafo 5;
- essa è in seguito adeguata in modo da consentire la riduzione della parte della Germania, dei Paesi Bassi, dell'Austria e della Svezia a un quarto delle parti risultanti dal calcolo di cui alla lettera a).

L'importo della correzione è accordato al Regno Unito mediante riduzione dei suoi versamenti IVA; se l'importo della correzione supera i versamenti IVA, essa viene accordata mediante riduzione dei versamenti RNL.

L'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri viene aggiunto ai rispettivi versamenti IVA e RNL.

La tabella qui di seguito mostra un esempio dell'attuazione del suddetto metodo di calcolo in base alle stime RNL utilizzate nel bilancio adottato per il 2013.

CALCOLO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE BRITANNICA					
Stato membro	Parte percentuale nell'RNL	Parte percentuale escluso UK	3/4 delle parti di DE, NL, AT e SE nella colonna (2)	Colonna (3) ripartita fra gli Stati membri ad eccezione di UK, DE, NL, AT e SE	Scala di finanziamento
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Belgio	2,95	3,47		1,51	4,98
Bulgaria	0,30	0,36		0,16	0,51
Repubblica ceca	1,08	1,27		0,56	1,83
Danimarca	1,95	2,29		1,00	3,29
Germania	20,93	24,59	-18,44	0,00	6,15
Estonia	0,13	0,15		0,07	0,22
Irlanda	1,02	1,20		0,52	1,72
Grecia	1,39	1,63		0,71	2,34
Spagna	7,86	9,24		4,03	13,27
Francia	15,97	18,76		8,19	26,95
Croazia	0,16	0,19		0,08	0,28
Italia	11,87	13,94		6,09	20,03
Cipro	0,12	0,14		0,06	0,20
Lettonia	0,18	0,21		0,09	0,30
Lituania	0,25	0,30		0,13	0,43
Lussemburgo	0,25	0,29		0,13	0,42
Ungheria	0,72	0,85		0,37	1,22
Malta	0,05	0,06		0,03	0,08
Paesi Bassi	4,65	5,46	-4,10	0,00	1,37
Austria	2,42	2,85	-2,13	0,00	0,71
Polonia	2,93	3,45		1,51	4,95
Portogallo	1,21	1,43		0,62	2,05
Romania	1,05	1,24		0,54	1,78
Slovenia	0,26	0,31		0,14	0,44
Repubblica slovacca	0,55	0,65		0,28	0,93
Finlandia	1,52	1,79		0,78	2,56
Svezia	3,31	3,89	-2,92	0,00	0,97
Regno Unito	14,89	0,00		0,00	0,00
Totale	100,00	100,00	-27,59	27,59	100,00

Previsioni RNL iscritte nel PBR 6/2013.

Le parti degli Stati membri nei versamenti RNL (articolo 2, paragrafo 1, lettera c)) nell'anno $t+1$ figurano nella prima colonna della tabella. La seconda colonna presenta le parti ottenute secondo la lettera a) qui sopra. Nella terza colonna figura la riduzione delle parti di Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia (tre quarti della rispettiva parte risultante dalla lettera a) qui sopra).

La quarta colonna presenta la distribuzione delle riduzioni per Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia tra gli altri Stati membri, esclusi questi quattro paesi e il Regno Unito. Infine, nella colonna 5 figurano le parti nel finanziamento della correzione britannica risultanti da questo calcolo.

3. DEFINIZIONE DEGLI AGGREGATI DI BILANCIO

3.1 Spesa totale dell'anno t

Il concetto di spesa da utilizzare nel calcolo della correzione britannica corrisponde ai versamenti effettivi (esecuzione degli stanziamenti per pagamenti) relativi all'anno in questione (anno t) a titolo degli stanziamenti di bilancio dell'anno stesso oppure dei riporti all'anno successivo (dall'anno t all'anno $t+1$) degli stanziamenti non eseguiti. Si tiene conto solo degli stanziamenti per pagamenti utilizzati, vale a dire dell'importo dei pagamenti effettivamente eseguiti.

3.2. Spesa ripartita totale

La ripartizione della spesa totale fra gli Stati membri, come definita al precedente punto 3.1, è disciplinata dalle regole che seguono.

In linea generale, i pagamenti vengono assegnati allo Stato membro in cui risiede il destinatario principale. Tuttavia, nei casi in cui la Commissione sa che il destinatario in questione agisce da intermediario, i pagamenti vengono assegnati, qualora possibile, allo Stato membro o agli Stati membri in cui risiedono il beneficiario o i beneficiari finali, conformemente alle rispettive quote in detti versamenti.

La spesa connessa all'SRM è esclusa.

Alcune componenti di spesa non possono essere ripartite né completamente né parzialmente tra gli Stati membri. Prendendo come base la spesa totale del bilancio generale dell'Unione europea, devono essere escluse almeno le due categorie principali di spesa in appresso (benché si tratti di un elenco indicativo e non necessariamente esaustivo):

1. la *spesa esterna*, che corrisponde principalmente alla rubrica 4 – Ruolo mondiale dell'Europa – del quadro finanziario 2014-2020. Questa categoria comprende anche spese a titolo di altre rubriche a favore di beneficiari all'esterno dell'Unione, come cooperazione allo sviluppo, spese per la ricerca pagate al di fuori dell'UE, spese amministrative pagate a beneficiari al di fuori dell'Unione, ecc.;
2. la *spesa che non può essere ripartita o individuata*, ad esempio per difficoltà concettuali, come nel caso delle spese di rappresentanza, per missioni o riunioni formali o di altro tipo, nonché dei versamenti connessi alle iniziative comunitarie transfrontaliere, alla promozione di operazioni di cooperazione interregionale e ad altre azioni transfrontaliere.

La definizione di spesa ripartita corrisponde in linea di principio alle rubriche 1, 2, 3, 5 e 6 del quadro finanziario 2014-2020.

4. ISCRIZIONE IN BILANCIO DELLA CORREZIONE BRITANNICA PER L'ANNO t

4.1. Stima provvisoria (da inserire nel progetto di bilancio per l'anno $t+1$)

Un calcolo provvisorio dell'importo della correzione britannica dell'anno t viene effettuato in occasione del progetto di bilancio (PB) dell'anno $t+1$. Il calcolo si basa sui dati disponibili più recenti per contributi e spese.

La correzione britannica viene concessa sotto forma di riduzione dei versamenti IVA e RNL del Regno Unito. Gli altri Stati membri vedono aumentare i loro versamenti IVA e RNL in proporzione alla loro parte rispettiva nel finanziamento.

4.2. Aggiornamento della stima provvisoria (tra l'anno $t+1$ e l'anno $t+3$)

La Commissione, se necessario, ha la possibilità di proporre un aggiornamento della stima provvisoria in ogni momento tra l'anno $t+1$ e l'anno $t+3$. Tale aggiornamento viene iscritto in un progetto di bilancio rettificativo (PBR).

L'aggiornamento è proposto se la Commissione ha motivo di ritenere che la previsione iniziale del calcolo provvisorio differirà in misura significativa dal calcolo definitivo (cfr. in appresso) della correzione britannica da proporre nel PBR per l'anno $t+4$.

Un aggiornamento può altresì essere proposto se risulta che le stime per le basi RNL iscritte nel PB per l'anno $t+1$ differiranno in misura significativa dalle basi RNL definitive, modificando pertanto notevolmente la parte del finanziamento per la correzione britannica.

4.3. Calcolo definitivo della correzione britannica (da iscrivere in un PBR per l'anno $t+4$)

4.3.1. Calcolo dell'importo definitivo

La procedura per calcolare l'importo definitivo della correzione è stabilita nella sezione 1 del presente documento.

I dati da utilizzare per il calcolo della correzione definitiva per il Regno Unito sono le basi IVA e RNL e le stime per la spesa ripartita relative all'anno t note al 31 dicembre dell'anno $t+3$ e convertite in euro al tasso di cambio annuo medio dell'anno t .

Al fine di valutare il “vantaggio del Regno Unito” per il calcolo definitivo (punto 1.1, lettera d)) si deve tenere debitamente conto dei contributi delle risorse proprie tradizionali e delle altre entrate nell'anno t . Ciò implica che è necessario ricalcolare un bilancio ipotetico sulla base dei dati definitivi per ciascun tipo di risorsa e di entrata.

4.3.2. Calcolo del finanziamento definitivo della correzione e iscrizione in bilancio

La sezione 2 stabilisce la procedura per il calcolo del finanziamento della correzione definitiva. I dati per il finanziamento definitivo sono costituiti dalle basi IVA e RNL per l'anno $t+1$ note al 31 dicembre dell'anno $t+3$.

I dati per il finanziamento definitivo sono raffrontati con i versamenti già iscritti in bilancio (ossia nel bilancio dell'anno $t+1$ ed eventualmente nel bilancio dell'anno $t+2$ o $t+3$, se in tali anni c'è stato un aggiornamento).

Le differenze per Stato membro sono iscritte in un appropriato capitolo di un PBR per l'anno $t+4$ e convertite nella moneta nazionale al tasso di cambio annuo medio dell'anno del finanziamento della correzione (anno $t+1$).